

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

07 dicembre 2018

Alle aziende associate

TFR E RIVALUTAZIONE: VERSAMENTO ACCONTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Entro il 17 dicembre 2018 i datori di lavoro devono effettuare il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR accantonato al 31-12-2017. L'imposta sostitutiva è pari al 17% della rivalutazione del TFR accantonato all'anno precedente e deve essere liquidata all'erario in due "tranches"; la prima scadenza per i sostituti d'imposta è il 17-12-2018.

TFR IN AZIENDA

Si premette che il Codice Civile stabilisce che annualmente il TFR dei lavoratori subordinati, accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente, debba essere rivalutato sulla base di un coefficiente composto. Tale coefficiente è pari ad un tasso fisso dell'1,5% incrementato da una quota variabile calcolata dall'Istat e correlata all'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Nello specifico, quest'ultima componente è determinata nel 75% dell'aumento di tale indice rispetto a quello riscontrato per il mese di dicembre dell'anno precedente (nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, è necessario prendere in considerazione il coefficiente di rivalutazione registrato nel mese di cessazione rispetto quello di dicembre dell'anno precedente).

La rivalutazione, al termine di ogni anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro, è imputata ad incremento del fondo TFR, facendo sì che il trattamento maturato annualmente possa essere distinto in due componenti:

- una quota capitale consistente nella maturazione mensile;
- una quota finanziaria pari alla rivalutazione del TFR accantonato al termine dell'anno precedente.

A decorrere dall'anno di imposta 2001, sulla rivalutazione del TFR che costituisce la quota finanziaria, è dovuta un'imposta sostitutiva del 17% da versarsi in due rate: acconto del 90% entro il 16 dicembre (quest'anno entro il 17-12) e saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

Determinazione e versamento dell'acconto

Il datore di lavoro per la determinazione dell'acconto, può scegliere tra due modi diversi:

- il metodo storico che prevede l'applicazione della percentuale del 90% alle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, comprese quelle relative ai TFR eventualmente liquidati a lavoratori cessati nel corso dell'anno corrente;
- il metodo previsionale che considera come base il TFR maturato fino all'anno precedente relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno corrente ed utilizzando, al fine di determinare la quota finanziaria del TFR maturata nell'anno, il coefficiente di rivalutazione rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente. In questo caso per i lavoratori cessati entro il 30 novembre, l'acconto sarà pari al 90% dell'imposta trattenuta sulle rivalutazioni al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

La scelta del metodo di calcolo è liberamente lasciata al datore di lavoro; le Società costituite nel 2017 non possono però utilizzare il metodo di calcolo storico (tali soggetti possono versare l'imposta sostitutiva in un'unica soluzione entro il 16-02-2019 oppure dovranno utilizzare il metodo previsionale).

Modalità di versamento

Il pagamento dell'acconto dovrà avvenire mediante **modello F24** entro il 17-12-2018, esponendo il codice **tributo 1712**. Sono tenuti al versamento tutti i datori di lavoro che rivestono la qualifica di sostituto d'imposta.

QUOTE DEL TFR DEVOLUTE AI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In questo caso non è previsto alcun adempimento particolare per i datori di lavoro.

TFR VERSATO AL FONDO TESORERIA INPS

E' necessario operare il calcolo ed effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva anche qualora il TFR non sia accantonato presso l'azienda ma sia versato al Fondo Tesoreria. In tal caso ovviamente il costo derivante dalla rivalutazione rimane a carico dell'Inps. Infatti il datore di lavoro deve stabilire la rivalutazione sulla quota del TFR versata al Fondo, calcolare l'imposta sostitutiva e recuperare tale importo in sede di conguaglio con i contributi mensilmente dovuti all'Inps. Operativamente l'importo dell'imposta sostitutiva deve essere recuperato valorizzando il **codice PF30** "Importo imposta sostitutiva Fondo di Tesoreria" all'interno del flusso UniEmens relativo al mese di dicembre per il recupero dell'acconto ed al mese di febbraio dell'anno successivo per il saldo. Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva, possono essere restituite attraverso il **codice CF30**.

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confimi Emilia

